

# Indennità a favore di lavoratori co.co.co, stagionali e altri

## Indennità per lavoratori dipendenti

Gli articoli 27, 28, 29, 30, 31 e 38 del “Decreto Cura Italia” riconoscono **un’indennità una tantum di ammontare pari a 600 euro**.

Le indennità non concorrono alla formazione del reddito ai sensi del D.P.R. n. 917/1986 (TUIR), non saranno quindi soggette a tassazione.

### 1. 1

A chi spetta

Il contributo una tantum è concesso in favore delle seguenti categorie di lavoratori:

- **Lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa** (attivi alla medesima data), iscritti alla Gestione separata di cui all’art. 2, comma 26, della n. 335/1995, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie;
- **co.co. che svolgono attività in favore di società e associazioni sportive dilettantistiche.**
- **lavoratori dipendenti stagionali del settore turismo e degli stabilimenti termali** che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del decreto, non titolari di pensione e non titolari di rapporto di lavoro dipendente alla medesima data;
- **operai agricoli a tempo determinato**, non titolari di pensione, che nel 2019 abbiano effettuato almeno 50 giornate effettive di attività di lavoro agricolo;
- **lavoratori iscritti al Fondo pensioni Lavoratori dello spettacolo**, con almeno 30 contributi giornalieri versati nell’anno 2019 al medesimo Fondo, cui deriva un reddito non superiore a 50.000 euro, e non titolari di pensione

### 2. 2

Condizioni

Le varie indennità non sono tra esse cumulabili.

**Non sono riconosciute** agli iscritti agli Ordini professionali con cassa di previdenza autonoma

**Non sono riconosciute** ai percettori di redditi di pensione, redditi di lavoro dipendente o iscritti ad altri enti previdenziali (esempio Enasarco).

**Non sono riconosciute** ai percettori di reddito di cittadinanza.

### 3. 3

Come richiedere le indennità

Le domande andranno inoltrate all'INPS con modalità telematica ancora da stabilire e saranno erogate direttamente dall'Istituto nel rispetto dei seguenti limiti:

- 170 milioni di euro per l'anno 2020, per le indennità professionisti e lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa.
- 800 milioni di euro per l'anno 2020 per le indennità lavoratori autonomi iscritti alle Gestioni speciali dell'Ago).
- 86,5 milioni di euro per l'anno 2020 per le indennità lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali).
- 330 milioni di euro per l'anno 2020 per le indennità lavoratori del settore agricolo.
- 40,5 milioni di euro per l'anno 2020 per le indennità lavoratori dello spettacolo.

L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa e comunica i risultati di tale attività al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al ministero dell'economia e delle finanze. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, non sono adottati altri provvedimenti concessori.

## Dove trovi questo servizio



**Patronato  
Acli**

